

Civile Ord. Sez. 6 Num. 167 Anno 2019

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: DORONZO ADRIANA

Data pubblicazione: 07/01/2019

### ORDINANZA

sul ricorso 3504-2016 proposto da:

INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato IOLANDA GENTILE;

- *ricorrente* -

*contro*

DI GRAZIA ALFIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 3347/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il giorno 11/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

*Rilevato che:*

la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Inarcassa - Cassa di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e gli Architetti Liberi Professionisti contro la sentenza resa dal Tribunale di Roma che, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha respinto l'opposizione all'esecuzione proposta dalla stessa Inarcassa; la Corte territoriale ha ritenuto che dovesse trovare applicazione l'art. 616 cod.proc.civ. nella formulazione precedente alla riforma introdotta con legge n. 69/2009, con la conseguenza che la sentenza resa dal Tribunale di Roma doveva ritenersi inappellabile e solo ricorribile per cassazione;

contro la sentenza la Inarcassa ha proposto ricorso per cassazione;

il Di Grazia ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente alla fissazione dell'adunanza camerale non partecipata;

le parti hanno depositato memorie.

*Considerato che:*

con l'unico motivo di ricorso la Inarcassa denuncia la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 616 cod.proc.civ. e 58 L. n. 69/2009;

assume, in sintesi, che nell'ipotesi in esame, in forza del combinato disposto delle due norme su richiamate, la sentenza resa dal Tribunale di Roma è certamente appellabile, dovendosi aver riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione e, poiché la

sentenza è stata pubblicata il 2/2/2011, non v'è dubbio che il regime di impugnazione è quello reintrodotta con la modifica legislativa del 2009, ossia l'appello;

il ricorso è ammissibile sotto il profilo della sommaria esposizione dei fatti di causa, dal momento che nella premessa in fatto si dà conto dello svolgimento del processo nelle sue varie fasi, nonché delle ragioni della decisione, sicché è agevole comprendere il contenuto delle censure mosse alla sentenza impugnata;

esso è tuttavia manifestamente infondato alla luce della recente pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni Unite del 9/6/2016, n.11844;

è opportuno premettere che, come è incontestato dalle parti, il giudizio è stato originariamente introdotto dalla Inarcassa con ricorso del 24/3/2006 e con esso si chiedeva la declaratoria di illegittimità del precetto;

con sentenza del 18/5/2006 il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso, qualificando la domanda come opposizione agli atti esecutivi;

la sentenza è stata impugnata dalla stessa Inarcassa con ricorso per cassazione e la Corte di cassazione, con la sentenza del 30/4/2010, n. 10528, ha accolto il ricorso e, diversamente qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione, ha cassato la sentenza rinviando al Tribunale di Roma perché, attenendosi al principio di diritto in essa affermato, procedesse ad un nuovo esame della controversia;

così si legge nella sentenza della Corte n. 10528/2010: «All'epoca della pubblicazione della sentenza impugnata (18.5.06), infatti, erano non impugnabili tanto le sentenze pronunziate ai sensi degli artt. 615 e 616 c.p.c. (opposizione all'esecuzione), che quelle pronunziate ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi). A quella data,

infatti, era vigente il testo dell'art. 616 c.p.c. introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 (in vigore dal 1.3.06), il cui ultimo periodo prevedeva che la causa sul giudizio di opposizione all'esecuzione "... è decisa con sentenza non impugnabile»;

riassunta dinanzi al tribunale designato, la causa è stata decisa con sentenza depositata il 2/2/2011;

a questa data l'art. 616 cod.proc.civ. era stato modificato dall'art. 49, comma 2, L. 18/6/2009, n. 69 che, a decorrere dal 4 luglio 2009, ha eliminato l'ultimo periodo «la causa è decisa con sentenza non impugnabile», così ripristinando la previsione della appellabilità delle sentenze emesse in sede di opposizione all'esecuzione;

la stessa norma ha tuttavia previsto, con disposizione transitoria, che «ai giudizi pendenti al 4 luglio 2009, a eccezione di quelli pendenti primo grado, si applica il testo previgente»;

quindi, la norma non trova applicazione ai giudizi non più pendenti in primo grado, ai quali continua ad applicarsi la norma che stabilisce la non impugnabilità delle sentenze emesse in sede di opposizione all'esecuzione;

la sentenza resa dal tribunale di Roma in data 2/2/2011 è stata resa in sede di rinvio cosiddetto proprio o prosecutorio, in cui, a differenza di quello cosiddetto improprio o restitutorio, il giudizio (rescissorio) prosegue ed il giudice del rinvio è vincolato dalla *regula iuris* fissata dalla sentenza della corte di cassazione, cui solo compete il controllo dell'osservanza da parte del giudice di merito di quanto disposto in sede di cassazione con rinvio;

il giudizio di rinvio non dà luogo ad un nuovo procedimento ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico e unitario che ha il suo riferimento immediato nel giudizio rescindente della Corte di cassazione;

alla luce di queste premesse, deve ribadirsi il principio già espresso da questa Corte di cassazione a Sezioni Unite, secondo cui «Nell'ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l'intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario»;

deve così concludersi per l'indifferenza nel caso specifico dello *ius superveniens* di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 2, giacché esso ha riguardato la regola di impugnabilità delle decisioni emesse nei giudizi pendenti *in primo grado* alla data del 4 luglio 2009 e non si riferisce ai giudizi pendenti *a seguito di rinvio* (proprio);

correttamente, dunque, la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, giacché l'unica consentita era il ricorso per cassazione; l'opinabilità della questione, ben illustrata nell'ordinanza interlocutoria del 21/9/2015, n. 18608, con la quale essa è stata devoluta alle Sezioni unite, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio;

poiché il ricorso è stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1, del d.p.r. 115/2002. In tema di impugnazioni, il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla

condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (Cass. ord., 13 maggio 2014 n. 10306).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 20 novembre 2018

---